

SERVIZIO SICUREZZA NAVIGANTI LAGO DI GARDA

ANNO 2020 PROTOCOLLO D'INTESA

per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda e per l'organizzazione del servizio annuale di pronto intervento, soccorso e vigilanza per l'anno 2020

TRA

– la Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale con sede in Salò, Via Calsone, 5 e rappresentata dal dott. Pierlucio Ceresa, in qualità di Segretario Generale, legittimato alla sottoscrizione del presente Protocollo dall'art. 10 comma 3 dello Statuto della Comunità del Garda;

– il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con sede in Roma, Viale dell'Arte, 19 e rappresentato dal CA(CP) Piero Pellizzari in qualità di Direttore marittimo del Veneto;

– la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e rappresentata dall'ing. Marco d'Elia in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;

– la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante 15, C.F. 00337460224, e rappresentata dal dott. Roberto Andreatta in qualità di Dirigente generale dell'Unità di missione strategica - Mobilità;

– l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, con sede a Salò, Via Pietro da Salò 37, CF. 96022970170, rappresentata dall'ing. Fausta Tonni, in qualità di Direttore dell'Autorità di bacino del lago di Garda e di Idro, conformemente a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 6/2012 e dalla Delibera Giunta Regionale - Attività di sicurezza e vigilanza delle vie navigabili - lago di Garda - allegato B della d.g.r. n.

3648 del 18/06/2012 – BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 06/02/2013.

PREMESSO CHE

– l’art. 104 lett. t) del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, stabilisce che sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto nonché alla sicurezza della navigazione interna;

– l’art. 13, secondo comma lettera a) del DPCM 11.02.2014, n. 72 “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” conferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le competenze in materia di ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;

– l’art. 134, terzo comma lettera i) del D.lvo 15.03.2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” conferisce al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera la competenza in materia di soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;

– VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 20 del 16 agosto 1994, avente per oggetto “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione del lago di Garda”;

– VISTA la Legge Regionale della Regione del Veneto n. 52 del 1° dicembre 1989, avente per oggetto “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione del lago di Garda”;

– VISTA la Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 9 del 15 novembre 2001, avente per oggetto “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.”

– DATO ATTO che già con DGR 45005 del 5 agosto 1999 per la Regione

Lombardia, DGR 3395 del 27 ottobre 2000 per la Regione del Veneto, Delibera n. 2544 di data 5 ottobre 2001 per la Provincia Autonoma di Trento, gli Enti in parola hanno approvato la sperimentazione di un servizio di pronto intervento e soccorso effettuato durante la stagione turistica dell'anno 2000;

- DATO ATTO che, tale servizio ha prontamente risposto, per gli anni passati, alle aspettative dei cittadini e dei turisti gardesani;
- VISTA la Lettera a) del punto 2 dell'Art.7 Capo V del D.P.R. nr.211 del 3 dicembre 2008, affida al personale delle Capitanerie di porto le attività di ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;
- VISTA la Lettera a) punto 2 dell'Art.13 Capo V del D.P.C.M. nr.72 del 11 febbraio 2014, affida al personale delle Capitanerie di porto le attività di ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio;
- VISTI il Decreto nr. 493/2017 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il quale è stato istituito il 1° Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera del Lago di Garda;
- VISTA la Delega al coordinamento della gestione dei soccorsi sul Lago di Garda data al 1° Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera del Lago di Garda con il Decreto 23/2017 della Direzione marittima del Veneto in data 7 agosto 2017;
- VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 11 del 14 luglio 2009 avente per oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";
- VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 avente per oggetto "Disciplina del settore dei trasporti";
- VISTE le delibere della Giunta regionale del Veneto n. 2091 del 17 ottobre 2012 e della Regione Lombardia n. 1242 del 24 gennaio 2014 concernenti l'accordo quadro interregionale e, in particolare il punto 3, lettera d, del predetto documento;

– VISTA la delega alla sottoscrizione del presente Protocollo concessa dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al Direttore marittimo del Veneto, con il Dp. prot. U. 0103754 del 22 settembre 2020;

– ATTESO che il diritto alla sicurezza, alla qualità della vita e alla incolumità pubblica rappresenta una priorità ed un presupposto di fondo per favorire benessere e sviluppo in termini socio-economici attraverso un'azione congiunta e condivisa di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità;

– ATTESO che la complessità dei problemi di governo di un territorio rende necessaria un'azione improntata ad una sinergia e ad un raccordo massimo da parte di tutti gli organismi statali e locali chiamati, nel rispetto delle rispettive competenze, a dare risposta alle istanze emergenti delle collettività locali;

– ATTESO che a fronte dell'aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità interessate, è necessario pervenire all'impostazione di un sistema integrato di sicurezza d'area, quale nuovo modello gestionale, in grado di affiancare gli occorrenti interventi per la tutela e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione ed individuando meccanismi condivisi nell'affrontare problematiche comuni ai vari territori che compongono l'area rivierasca del lago di Garda;

– ATTESO che la sicurezza della navigazione nelle acque interne e, in particolare, il pronto intervento e il soccorso all'utenza nautica è di particolare importanza per quanto attiene il lago di Garda, già teatro di gravi incidenti negli anni trascorsi e che l'organizzazione del servizio di cui trattasi permetterà di assicurare, mediante intesa con le competenti Autorità, l'effettuazione in modo sistematico e permanente del menzionato servizio di pronto intervento e soccorso;

– CONSIDERATO che l'attività fornita dalla Capitaneria di porto si integra e coopera con la gestione regionale sul demanio lacuale, aprendo quindi un'ottica di miglioramento dell'azione di valorizzazione della navigazione interna;

– CONSIDERATA la riunione di coordinamento tenuta il 4 giugno 2020 tra l'Autorità di Bacino, la Direzione marittima del Veneto, Regione Lombardia, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento e la Comunità del Garda, nella quale sono stati dettati gli obiettivi che la Guardia Costiera dovrà raggiungere nell'anno 2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità del Garda, convengono sulla necessità di assicurare, per l'anno solare 2020, un servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza a tutta l'utenza nautica sul lago di Garda, anche con riguardo al diporto, alla pesca, e alla sicurezza della navigazione.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del Protocollo è l'effettuazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza a tutta l'utenza nautica sul lago di Garda, anche con riguardo al diporto, alla pesca e alla sicurezza della navigazione.

Per servizio di pronto intervento e soccorso si intendono tutte quelle operazioni in grado di rispondere prontamente alla totalità delle situazioni anomale che presentano un pericolo potenziale immediato o in atto per l'utenza nautica e gli utilizzatori del

demanio lacuale.

Per servizio di vigilanza si intendono tutte le attività necessarie alla prevenzione ed alla sicurezza del lago e sue relative pertinenze ed inoltre a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti, comprensive delle disposizioni che disciplinano l'accesso in porto, i servizi portuali, l'uso dei beni demaniali, il diporto, la pesca e la sicurezza della navigazione.

Art. 3 - Attività previste

L'effettuazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda comprende le seguenti attività:

- a) Attività di pronto intervento;
- b) Attività di soccorso;
- c) Attività di vigilanza e prevenzione come descritto nell'art.2;
- d) Attivazione di una sala operativa funzionante 24 ore su 24 rispondente ad un apposito numero telefonico 0365 21300, oppure al numero gratuito di PRONTO INTERVENTO 1530 e numeri NUE, laddove attivato.

Art. 4 - Risorse impiegate

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – provvede a mettere a disposizione quattro unità navali idonee all'espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda, con relativo equipaggio, unitamente ad una sala operativa 24 ore su 24 per le gestioni delle attività SAR di ricerca e soccorso di superficie nelle acque del Lago di Garda e per le ulteriori attività emergenziali che dovessero sorgere.

Le unità navali saranno costituite da almeno quattro mezzi di stanza a Salò, che opereranno apposite vigilanze programmate in maniera omogenea, nelle acque delle

Regioni Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento.

Nel periodo estivo il Capo Nucleo pianificherà apposite vigilanze in tutto il Lago di Garda, coprendo in maniera equa le risorse assegnate nelle acque delle tre sponde Lombardia, Veneta e Trentina e, qualora vi siano disponibilità logistiche dei Comuni costieri, anche il temporaneo rischieramento di eventuali mezzi navali.

Il rischieramento continuativo dei mezzi navali assegnati al Nucleo potrà essere realizzato solo qualora le prefate amministrazioni comunali garantiscano idoneo posto d'ormeggio vigilato anche in orario notturno e contestuale sede di alloggio di servizio e di ufficio all'equipaggio.

In particolare dal 15 luglio al 30 settembre si prevede il rischieramento di almeno tre/quattro militari e del battello pneumatico GC 098 B nel Porto di Nago Torbole.

Tale rischieramento si renderà possibile grazie all'ormeggio messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento e alla logistica, Uffici e Alloggi messi a disposizione dal Comune di Nago Torbole.

Il mezzo nautico espleterà, nel predetto periodo di rischieramento, vigilanze quotidiane principalmente nelle acque della Provincia Autonoma di Trento, sotto il coordinamento operativo del Primo Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera del Lago di Garda.

La Comunità del Garda, per mezzo del presente protocollo, oltre ad assicurare il vitto per il Personale rischierato nel Comune di Nago Torbole, garantirà l'eventuale vitto a personale che espleterà attività di vigilanza, ovvero di coordinamento, fuori dal normale orario di servizio, avendo cura di comunicare al Nucleo i punti di ristorazione ove si potranno consumare i pasti, ovvero prelevare i medesimi per la consumazione a bordo, ovvero presso la sistemazione logistica assegnata.

Il personale sarà costituito, di massima, da trenta militari, che garantiranno mediante

idonea turnistica:

- la composizione del personale operante presso la Sala Operativa attiva tutti i giorni h24 e sede di Unità Costiera di Guardia, assetto minimo 2 militari – assetto plus per emergenze 4 militari;

- la composizione dell'equipaggio SVH della MV CP862, ovvero del battello pneumatico GC A058 dedite al SAR e al pronto intervento in tutto il Lago di Garda operativi e pronti a muovere tutti i giorni h24, equipaggio tre militari;

- la composizione dell'equipaggio della MV CP 703 dedita in orario di servizio giornaliero e nelle giornate festive e pre-festive, alle attività di vigilanza per polizia lacuale e concorrente al SAR, equipaggio tre militari;

- la composizione dell'equipaggio del battello pneumatico GC B098 dedito in orario di servizio giornaliero e nelle giornate festive e pre-festive, alle attività di vigilanza per polizia lacuale e concorrente al SAR, equipaggio da due a tre militari.

La Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale ed organismo associativo dei Comuni gardesani dotata di personalità giuridica e riconosciuta con decreto del Ministero degli Interni del 30 dicembre 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 62 del 16 marzo 1993, assicura il sostegno finanziario delle attività di cui all'art. 3, garantendo idonea sistemazione logistica al personale destinato al Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera del lago di Garda e alla sala operativa, nonché l'efficienza operativa del nucleo e l'incremento e mantenimento degli standard addestrativi del personale, per mezzo di una "Tabella di Previsione di Spesa per i fabbisogni minimi" per l'espletamento delle attività di cui all'art.3, che viene originata dall'Ufficiale Capo del Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera del Lago di Garda e sottoposta prima della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa al vaglio della Comunità del Garda, dell'Autorità di Bacino, della Regione Veneto e della Provincia

Autonoma di Trento.

L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, per l'espletamento delle attività di cui agli artt. 2, 3 e al presente articolo, assicura alla Comunità del Garda un sostegno finanziario fino ad un massimo di € 7.000,00, che trova copertura al capitolo 01051041 del proprio bilancio, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate.

L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto direttamente con il Corpo delle Capitanerie di Porto, assicura fino ad un importo massimo di € 35.000,00 al fine di assicurare copertura finanziaria alle spese di carburante, di gestione e manutenzione dei mezzi nautici e delle attrezzature utilizzate nell'espletamento del servizio.

La Regione del Veneto assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda, per l'espletamento delle attività di cui agli artt. 2, 3 e al presente articolo, sino ad un massimo di € 30.000,00. Tale importo trova copertura sul capitolo 45194 del proprio bilancio regionale per l'annualità 2020, e sarà erogato alla Comunità del Garda previa presentazione del rendiconto delle spese correnti complessive sostenute e documentate.

La Provincia Autonoma di Trento assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda, per l'espletamento delle attività di cui agli artt. 2, 3 e al presente articolo, sino ad un massimo di € 7.000,00 previa presentazione del rendiconto delle spese correnti sostenute e documentate, approvato dall'organo competente.

Le spese correnti sostenute e documentate ammesse a contributo dovranno essere strettamente rispondenti alle attività elencate agli artt. 2, 3 e al presente articolo. Il rendiconto finale dovrà essere redatto in un documento unico esaminato congiuntamente dagli Enti eroganti i contributi di cui sopra.

Rimane inteso che rientrano tra tali spese rimborsabili le spese correnti già sostenute nell'anno solare in corso anche prima della data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Art. 5 - Obblighi della Guardia Costiera -

La Guardia Costiera dovrà rendicontare giornalmente, entro le ore 08:00 del giorno successivo a quello di riferimento, alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, alla Comunità del Garda ed all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, un report relativo alle attività di rilievo svolte, quali Soccorsi coordinati ed eseguiti e attività di particolare rilevanza scaturente da operazioni di polizia lacuale concluse.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del presente Protocollo di Intesa, la Guardia Costiera redige una dettagliata relazione sulle attività svolte suddivise per Regione e Provincia autonoma di Trento, sulle attività di cui all'art.3 del presente Protocollo e delle conseguenti attività di redazione di Notizie di Reato, Sequestri e Processi Verbali Amministrativi (con inseriti gli importi complessivi dell'ammontare delle medesime sanzioni introitate dallo Stato). Nella medesima dovranno essere, altresì, indicate le proiezioni di spesa per l'anno successivo a quello del medesimo protocollo, mediante una stima delle esigenze per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché eventuali suggerimenti, o varianti da apportare nella stesura del documento d'intesa.

Art. 6 - Obblighi della Comunità del Garda

La Comunità del Garda dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento ed all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, un rendiconto economico, operativo e di gestione che comprenda, ai fini della completa analisi del servizio, anche le attività relative al protocollo di cui all'art. 4, comma 7 del presente

Protocollo, che illustri nel dettaglio il numero di chiamate ricevute, il numero interventi effettuati, suddivisi per territorio, con le persone soccorse e/o tratte in salvo, i mezzi impiegati per le specifiche operazioni, le ore/uomo utilizzate per azioni di salvataggio.

La Comunità del Garda si obbliga a mantenere indenni gli Enti sottoscrittori da qualsiasi danno, ivi compresi i danni causati a terzi.

**Art. 7 – Obblighi dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro,
della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento**

I soggetti firmatari si impegnano a provvedere agli atti per l’erogazione del contributo secondo quanto determinato con i propri provvedimenti di impegno di spesa.

Art. 8 – Durata ed efficacia

Il presente Protocollo d’Intesa ha validità e vincola le parti dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre 2020, rimanendo inteso che rientrano tra le spese rimborsabili le spese correnti che siano state effettuate nell’anno solare in corso.

Art. 9 - Vigilanza e controlli

Fermi restando i poteri di sorveglianza delle autorità competenti in base alle norme vigenti, gli enti firmatari si riservano la più ampia facoltà di sorveglianza e controllo sulle attività svolte.

Art. 10 - Modifiche

Qualsiasi modifica o variazione al presente Protocollo dovrà essere assunta all’unanimità dei soggetti sottoscrittori dell’intesa medesima.

Art. 11 - Controversie

Tenuto conto del contenuto e delle finalità del presente Protocollo d’Intesa, le eventuali controversie relative all’interpretazione dello stesso qualunque sia la loro

natura tecnico - amministrativa e giuridica, che insorgessero tra gli Enti sottoscrittori

del presente atto verranno risolte in via amministrativa.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – il Direttore marittimo del Veneto – delegato alla firma

C.A. (CP) Piero Pellizzari

Per la Regione del Veneto ing. Marco d'Elia

Per la Provincia Autonoma di Trento dott. Roberto Andreatta

Per l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro ing. Fausta Tonni

Per la Comunità del Garda dott. Pierlucio Ceresa

28 settembre 2020